|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo2019-2024 | EP logo RGB_Mute |

{LIBE}Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

<NoDocSe>2020/2789(RSP)</NoDocSe>

<Date>{13/01/2021}13.1.2021</Date>

<TitreType>PROGETTO DI PROPOSTA DI RISOLUZIONE</TitreType>

<TitreSuite>presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione</TitreSuite>

<TitreRecueil>a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento</TitreRecueil>

<Titre>sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 – Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems ("Schrems II") – Causa C-311/18</Titre>

<DocRef>(2020/2789(RSP))</DocRef>

<RepeatBlock-By><Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

<Commission>{LIBE}a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni</Commission>

</RepeatBlock-By>

B9-0000/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 – Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems ("Schrems II") – Causa C-311/18

(2020/2789(RSP))

*Il Parlamento europeo*,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 47 e 52,

– vista la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems[[1]](#footnote-1) ("Schrems II"),

– vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner[[2]](#footnote-2) ("Schrems I"),

– vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020 nella causa C-623/17, Privacy International contro Secretary of State of Foreign and Commonwealth affairs[[3]](#footnote-3),

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy[[4]](#footnote-4),

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati[[5]](#footnote-5),

– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE[[6]](#footnote-6),

– visto il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR )[[7]](#footnote-7),

– viste le raccomandazioni 01/2020 del comitato europeo per la protezione dei dati relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE e le raccomandazioni 02/2020 relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza[[8]](#footnote-8),

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) nella sentenza "Schrems I" ha sottolineato che l'accesso indiscriminato, da parte delle autorità di intelligence, al contenuto delle comunicazioni elettroniche viola l'essenza del diritto alla riservatezza delle comunicazioni previsto dall'articolo 7 della Carta;

B. considerando che la Corte nella sentenza "Schrems II" ha sottolineato che gli Stati Uniti non prevedono mezzi di ricorso sufficienti per i cittadini non statunitensi contro la sorveglianza di massa e che ciò viola l'essenza del diritto a un ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 47 della Carta;

C. considerando che, nella sua risoluzione del 25 ottobre 2018, il Parlamento europeo aveva già invitato la Commissione a sospendere lo scudo per la privacy;

***OSSERVAZIONI GENERALI***

1. prende atto della sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, nella quale la Corte ha confermato la validità della decisione 2010/87 relativa alle clausole contrattuali tipo, considerandole un meccanismo efficace per garantire il rispetto del livello di protezione previsto dal diritto dell'UE; osserva inoltre che la Corte ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy;

2. ritiene che la sentenza della CGUE abbia implicazioni significative per le decisioni di adeguatezza concernenti paesi terzi; ribadisce la necessità di chiarezza e certezza giuridiche;

3. è preoccupato per il fatto che la causa "Schrem II" sia stata avviata dal garante irlandese per la protezione dei dati, il quale avrebbe invece potuto adottare una decisione nell'ambito dei suoi poteri a norma dell'articolo 58 del GDPR; esprime profonda preoccupazione per il fatto che diverse denunce di violazione del GDPR presentate il 25 maggio 2018 siano ancora in attesa di una decisione del garante irlandese per la protezione dei dati, che è l'autorità capofila per i casi in questione; condanna fermamente il tentativo dell'autorità irlandese per la protezione dei dati di trasferire i costi del procedimento giudiziario a Maximilian Schrems, il che avrebbe avuto un forte effetto dissuasivo; invita la Commissione ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Irlanda per non aver applicato correttamente il GDPR;

4. esorta la Commissione a pubblicare ulteriori orientamenti sui trasferimenti internazionali di dati per le imprese, in particolare le PMI, nonché sulle garanzie supplementari richieste per i trasferimenti che utilizzano clausole contrattuali tipo;

***CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO***

5. prende atto del progetto di decisione di esecuzione della Commissione e del progetto di clausole contrattuali tipo; accoglie con favore il fatto che la Commissione stia attualmente raccogliendo le reazioni delle parti interessate in merito a tale progetto;

6. prende atto delle raccomandazioni 01/2020 del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE; esprime preoccupazione per i potenziali conflitti di tali raccomandazioni con la proposta della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo; ritiene che siano necessari orientamenti più dettagliati da parte del comitato europeo per la protezione dei dati;

7. ritiene fondamentale che le imprese dell'UE possano fare affidamento su meccanismi solidi conformi alla sentenza della CGUE; ritiene, a tale riguardo, che l'attuale proposta della Commissione relativa a un modello di clausole contrattuali tipo dovrebbe tenere debitamente conto di tutte le raccomandazioni pertinenti; sostiene una serie di misure supplementari, ad esempio una certificazione di sicurezza e garanzie in materia di cifratura, che siano accettate dalle autorità di regolamentazione;

8. sottolinea che per i responsabili del trattamento dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del Foreign Intelligence Surveillance Act statunitense non è possibile trasferire dati personali dall'Unione nel quadro di tali clausole contrattuali tipo, a causa dell'elevato rischio di sorveglianza di massa; osserva che solo una riforma globale delle pratiche di sorveglianza negli Stati Uniti può risolvere questo problema in maniera sostenibile e offrire certezza giuridica alle imprese e agli interessati;

9. ricorda che un gran numero di PMI ricorre alle clausole contrattuali tipo; sottolinea che le imprese e le PMI hanno urgentemente bisogno di orientamenti chiari e di assistenza nell'applicazione e nell'interpretazione della sentenza della Corte;

10. sottolinea che il potere negoziale e la capacità giuridica delle PMI europee sono limitati, mentre ci si attende che queste ultime determinino i complessi quadri giuridici dei vari paesi terzi attraverso autovalutazioni della loro adeguatezza; esorta la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati a esaminare in modo approfondito la necessità e la fattibilità di eventuali misure supplementari, in particolare per le PMI;

11. esorta le autorità nazionali di controllo ad avvalersi, in tali casi, dei rispettivi poteri di cui all'articolo 3 del progetto di decisione di esecuzione, conformemente all'articolo 58 del GDPR;

***SCUDO PER LA PRIVACY***

12. osserva che, nonostante i miglioramenti dello scudo per la privacy rispetto all'accordo sull'approdo sicuro, la CGUE ha constatato che lo scudo UE-USA per la privacy non garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente, e pertanto adeguato, a quello previsto dal GDPR e dalla Carta dell'UE, in particolare in ragione delle condizioni previste per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità pubbliche statunitensi ai dati personali trasferiti nel quadro dello scudo per la privacy e dell'assenza, per gli interessati dell'UE, di diritti nei confronti delle autorità statunitensi azionabili dinanzi ai giudici;

13. ricorda la risoluzione del Parlamento del 2018 sullo scudo per la privacy, che sottolinea il rischio che la CGUE invalidi lo scudo per la privacy;

***SORVEGLIANZA DI MASSA E QUADRO GIURIDICO***

14. incoraggia la Commissione a continuare a monitorare l'uso delle tecnologie di sorveglianza di massa nel Regno Unito;

15. sottolinea che né il California Consumer Privacy Act (CCPA) negli Stati Uniti né alcuna delle proposte federali soddisfano finora i requisiti del GDPR per quanto riguarda un livello di protezione adeguato; incoraggia il legislatore federale statunitense ad adottare una legge federale solida e completa in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata a livello nazionale che soddisfi tali requisiti;

16. sottolinea che tale legislazione in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata dei consumatori non risolverà di per sé i problemi fondamentali riscontrati dalla Corte in merito alla sorveglianza di massa da parte dei servizi di intelligence statunitensi e all'insufficiente accesso ai mezzi di ricorso; incoraggia il legislatore federale statunitense a riconsiderare eventuali modifiche alla sezione 702 della legge FISA, all'ordinanza esecutiva 12333 e alla direttiva presidenziale n. 28, in particolare per quanto riguarda la concessione dello stesso livello di protezione ai cittadini dell'UE e degli Stati Uniti;

***DECISIONI DI ADEGUATEZZA***

17. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che qualsiasi ulteriore accordo con gli Stati Uniti sia pienamente conforme al regolamento (UE) 2016/679, alla Carta dell'UE e a tutti gli aspetti della sentenza della CGUE;

18. ricorda l'obbligo della Commissione di riesaminare tutte le decisioni di adeguatezza adottate in virtù della direttiva 95/46/CE, applicando le conclusioni delle sentenze "Schrems I" e "Schrems II", al fine di valutare se sia garantito un livello di protezione sostanzialmente equivalente;

19. invita la Commissione a non adottare alcuna nuova decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti a meno che non siano introdotte riforme significative della legislazione e delle pratiche in materia di accesso alle informazioni da parte delle autorità pubbliche, in particolare a fini di sicurezza nazionale e di intelligence;

20. invita la Commissione a pubblicare un elenco aggiornato dei criteri di cui tiene conto nel valutare se un paese terzo soddisfi i requisiti per una decisione di adeguatezza;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo, al Consiglio, al comitato europeo per la protezione dei dati nonché ai parlamenti nazionali.

1. [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62018CA0311&qid=1610640279033](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62018CA0311&qid=1610640279033)](file:///C%3A%5CUsers%5Ccbull%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C9A0NKB2P%5C%09https%3A%5Ceur-lex.europa.eu%5Clegal-content%5CIT%5CTXT%5C?uri=CELEX:62018CJ0311) [↑](#footnote-ref-1)
2. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0362](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362) [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0623> [↑](#footnote-ref-3)
4. P8\_TA(2018)0315, <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0315_IT.html> [↑](#footnote-ref-4)
5. P8\_TA(2018)0433, <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0433_IT.html> [↑](#footnote-ref-5)
6. P9\_TA(2020)0337, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337\_IT.html [↑](#footnote-ref-6)
7. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it> [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_it>

 <https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/preporki/recommendations-022020-european-essential-guarantees_it> [↑](#footnote-ref-8)